

Orientamenti in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico

1. Introduzione

- 1.1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (di seguito il "regolamento EIOPA")¹, l'EIOPA emana orientamenti rivolti alle autorità nazionali competenti in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico.
- 1.2. I presenti orientamenti fanno riferimento agli articoli 35, 51, 53, 54, 55, 254, paragrafo 2, e 256, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² (di seguito la "direttiva solvibilità II") e gli articoli 290-298, 305-311, 359 e 365 nonché all'allegato XX del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 (di seguito il "regolamento delegato")³ che stabiliscono le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza nella relazione periodica per l'autorità di vigilanza e nell'informativa quantitativa per l'autorità di vigilanza nonché gli eventi predefiniti e le informazioni che dovrebbero essere rese pubbliche nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.
- 1.3. Gli orientamenti chiariscono ulteriormente gli elementi informativi che le autorità di vigilanza dovrebbero ricevere dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, dalle società di partecipazione assicurativa o dalle società di partecipazione finanziaria mista per quanto riguarda:
 - a) il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, come specificato nella sezione I, capitolo XII, titolo 1, del regolamento delegato;
 - b) il contenuto della relazione periodica per l'autorità di vigilanza, come specificato nella sezione I, capitolo XII, titolo 1, del regolamento delegato;
 - c) le convalide da applicare ai modelli quantitativi annuali e trimestrali, integrando le informazioni presentate nella relazione periodica per l'autorità di vigilanza, come definito nelle norme tecniche di attuazione sui modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;
 - d) l'informativa in caso di eventi predefiniti, come definito nella direttiva solvibilità II;
 - e) i processi dell'impresa per l'informativa al pubblico e le informazioni da fornire all'autorità di vigilanza, conformemente ai requisiti della direttiva solvibilità II.

¹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48)

² Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)

³ Regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.12.2009, pag. 1)

- 1.4. Gli orientamenti riguardanti il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria e della relazione periodica per l'autorità di vigilanza sono volti ad armonizzare l'informativa al pubblico e le informazioni da fornire all'autorità di vigilanza, nella misura in cui è necessario chiarire ulteriormente il regolamento delegato, specificando il contenuto minimo previsto in determinate sezioni delle relazioni.
- 1.5. Salvo diversa indicazione, gli orientamenti sono rivolti alle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle succursali assicurative di paesi terzi, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista.
- 1.6. Ove pertinente, gli orientamenti che trattano le sezioni della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria e della relazione periodica per l'autorità di vigilanza si applicano alle succursali stabilite all'interno dell'Unione e appartenenti alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede al di fuori dell'Unione (succursali di paesi terzi) quando producono le proprie informative periodiche per l'autorità di vigilanza (dato che le succursali di paesi terzi non sono tenute a produrre una relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria e l'informativa periodica per l'autorità di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione è complementare alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria).
- 1.7. Inoltre, gli orientamenti concernenti i gruppi si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista quando producono la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo o la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello individuale e l'informativa periodica per l'autorità di vigilanza a livello di gruppo.
- 1.8. Salvo diversa indicazione, i presenti orientamenti si applicano a tutte le imprese, indipendentemente dal fatto che utilizzino la formula standard, un modello interno o un modello interno parziale per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità.
- 1.9. Gli orientamenti sugli eventi predefiniti, che si applicano sia alle singole imprese sia ai gruppi, hanno lo scopo di specificare ulteriormente i requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto ii) e all'articolo 245, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II.
- 1.10. L'applicazione dei presenti orientamenti dovrebbe prendere in considerazione il principio del carattere sostanziale ai sensi degli articoli 291 e 305 del regolamento delegato.
- 1.11. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini assumono il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.
- 1.12. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

Sezione I - Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria

A. Attività e risultati

Orientamento 1. Attività

1.13. Nella sezione "A.1 Attività" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita all'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero indicare riguardo alla loro attività almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e la posizione delle persone giuridiche o delle persone fisiche che sono titolari diretti e indiretti di partecipazioni qualificate nell'impresa (fra cui l'entità madre diretta e capogruppo o la persona fisica), la quota delle partecipazioni detenute e, se diversa, la quota dei diritti di voto posseduti;
- b) un elenco delle imprese partecipate rilevanti, fra cui il nome, la forma giuridica, il paese, la quota delle partecipazioni detenute e, se diversa, la quota dei diritti di voto posseduti;
- c) una struttura di gruppo semplificata.

Orientamento 2. Risultati di altre attività

1.14. Nella sezione "A.4. Risultati di altre attività" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero descrivere in generale i contratti di leasing, con riferimento a ciascun contratto significativo, indicando separatamente le informazioni sui leasing finanziari e operativi.

B. Sistema di governance

Orientamento 3. Struttura della governance

1.15. Nella sezione "B.1. Informazioni generali sul sistema di governance" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero spiegare in che modo le funzioni fondamentali hanno le necessarie autorità, risorse e indipendenza operativa per svolgere i loro compiti e in che modo informano e consigliano l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (di seguito l'"OADV") dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Orientamento 4. Sistema di gestione dei rischi per gli utilizzatori del modello interno

1.16. Nella sezione "B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e riassicurazione che utilizzano un modello interno

parziale o completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, dovrebbero riportare almeno le seguenti informazioni concernenti la governance del modello interno:

- a) eventuali ruoli di responsabilità e comitati specifici, i loro compiti principali, la posizione e l'ambito delle responsabilità;
- b) in che modo i comitati esistenti interagiscono con l'OADV al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 116 della direttiva solvibilità II;
- c) eventuali modifiche sostanziali della governance del modello interno durante il periodo di riferimento;
- d) una descrizione del processo di convalida (utilizzato per monitorare i risultati e la costante adeguatezza del modello interno).

C. Profilo di rischio

Orientamento 5. Rischio di sottoscrizione

1.17. Nella sezione "C.1 Rischio di sottoscrizione" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero, riguardo all'uso di società veicolo, descrivere se sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 211 della direttiva solvibilità II, a individuare i rischi a queste trasferiti e spiegare in che modo il principio che prevede il finanziamento completo è valutato su base continuativa.

D. Valutazione ai fini della solvibilità

Orientamento 6. Attività: informazioni sull'aggregazione per classe

1.18. Nella sezione "D.1 Attività" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione, quando aggregano le attività in classi rilevanti per descrivere la base di valutazione loro applicata, la natura, la funzione, il rischio e il carattere sostanziale di tali attività.

1.19. Classi diverse da quelle utilizzate nel modello di bilancio secondo la direttiva solvibilità II quale definito nella norma tecnica di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dovrebbero essere utilizzate solo se l'impresa è in grado di dimostrare all'autorità di vigilanza che un'altra presentazione è più chiara e pertinente.

Orientamento 7. Contenuto per classi rilevanti di attività

1.20. Nella sezione "D.1 Attività" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero, in relazione a ciascuna classe rilevante di attività, indicare almeno le seguenti informazioni quantitative e qualitative:

- a) la base della contabilizzazione e della valutazione applicata, compresi i metodi e gli input utilizzati, così come i giudizi formulati diversi dalle stime che influenzerebbero significativamente gli importi contabilizzati, in particolare:
 - i. per le attività immateriali rilevanti: la natura delle attività e le informazioni sugli elementi oggettivi e sui criteri utilizzati per giungere alla conclusione che esiste un mercato attivo per tali attività;
 - ii. per le attività finanziarie significative: le informazioni sui criteri utilizzati per valutare se i mercati siano attivi e, qualora non lo fossero, una descrizione del modello di valutazione utilizzato;
 - iii. per i leasing finanziari e operativi: una descrizione generale dei contratti di leasing in relazione a ogni classe rilevante di attività oggetto di un contratto di leasing, indicando separatamente le informazioni sui leasing finanziari e operativi;
 - iv. per le attività fiscali differite significative: le informazioni sull'origine della contabilizzazione delle attività fiscali differite nonché l'importo e la data di scadenza, se del caso, delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali nessuna attività fiscale differita è contabilizzata in bilancio;
 - v. per le imprese partecipate: se le imprese partecipate non sono state valutate utilizzando i prezzi di mercato quotati nei mercati attivi o con il metodo del patrimonio netto aggiustato, una spiegazione del motivo per cui l'uso di tali metodi non è stato possibile o pratico;
- b) tutte le modifiche apportate alle basi di contabilizzazione e valutazione utilizzate o alle stime nel corso del periodo di riferimento;
- c) ipotesi e giudizi, compresi quelli per il futuro e altre importanti cause di incertezza nelle stime.

Orientamento 8. Valutazione delle riserve tecniche

1.21. Nella sezione "D.2 Riserve tecniche" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero descrivere i metodi semplificati rilevanti utilizzati per calcolare le riserve tecniche, compresi quelli utilizzati per il calcolo del margine di rischio.

Orientamento 9. Passività diverse dalle riserve tecniche: informazioni sull'aggregazione per classe

- 1.22. Nella sezione "D.3 Altre passività" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione, quando aggregano le passività diverse dalle riserve tecniche in classi rilevanti per descrivere la base di valutazione loro applicata, la natura, la funzione, il rischio e il carattere sostanziale di tali passività.
- 1.23. Classi diverse da quelle utilizzate nel modello di bilancio secondo la direttiva solvibilità II quale definito nella norma tecnica di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza dovrebbero essere utilizzate solo se l'impresa è in grado di dimostrare all'autorità di vigilanza che un'altra presentazione è più chiara e pertinente.

Orientamento 10. Contenuto per classi rilevanti di passività diverse dalle riserve tecniche

- 1.24. Nella sezione "D.3 Altre passività" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero indicare, in relazione a ciascuna classe rilevante di passività, almeno le seguenti informazioni quantitative e qualitative:
- a) la base di contabilizzazione e valutazione applicata, compresi i metodi e gli input utilizzati, in particolare:
- i. la descrizione generale delle passività rilevanti derivanti da contratti di leasing, indicando separatamente le informazioni su leasing finanziari e operativi;
 - ii. l'origine della contabilizzazione delle passività fiscali differite e l'importo e la data di scadenza, se del caso, delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali nessuna passività fiscale differita è contabilizzata in bilancio;
 - iii. la natura dell'obbligazione e, se nota, la tempistica prevista di eventuali deflussi di benefici economici e un'indicazione delle incertezze circa l'ammontare o la tempistica dei deflussi di benefici economici e di come il rischio di scostamento è stato preso in considerazione nella valutazione;
 - iv. la natura delle passività relative a benefici per i dipendenti con una ripartizione degli importi per natura della passività e la natura delle attività per piani relativi a benefici definiti, l'importo di ciascuna classe di attività e la percentuale di ogni classe di attività rispetto al totale delle attività per piani relativi a benefici definiti, compresi i diritti di rimborso;

- b) tutte le modifiche apportate alle basi di contabilizzazione e valutazione utilizzate o alle stime nel corso del periodo di riferimento;
- c) ipotesi e giudizi, compresi quelli per il futuro e altre importanti cause di incertezza nelle stime.

E. Gestione del capitale

Orientamento 11. Fondi propri: coefficienti di solvibilità aggiuntivi

1.25. Nella sezione "E.1 Fondi propri" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, se le imprese forniscono coefficienti aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nel modello S.23.01, la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dovrebbe contenere anche una spiegazione riguardante il calcolo e il significato dei coefficienti aggiuntivi.

Orientamento 12. Fondi propri: informazioni sulla struttura, sull'importo, sulla qualità e sull'ammissibilità dei fondi propri

1.26. Nella sezione "E.1 Fondi propri" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero riportare, in relazione ai loro fondi propri, almeno le seguenti informazioni:

- a) per ogni elemento sostanziale dei fondi propri di cui all'articolo 69, all'articolo 72, all'articolo 74, all'articolo 76 e all'articolo 78, così come per gli elementi che hanno ricevuto l'approvazione dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 79 del regolamento delegato, le informazioni richieste dall'articolo 297, paragrafo 1, del regolamento delegato, operando un distinguo tra elementi dei fondi propri di base e accessori;
- b) per ogni elemento sostanziale dei fondi propri, la misura in cui lo stesso è disponibile, subordinato, nonché la sua durata e altre caratteristiche di rilievo per la valutazione della sua qualità;
- c) un'analisi dei cambiamenti sostanziali dei fondi propri nel periodo di riferimento, che tenga conto del valore degli elementi dei fondi propri emessi nel corso dell'anno, del valore degli strumenti rimborsati nel corso dell'esercizio e della misura in cui l'emissione è stata utilizzata per finanziare il rimborso;
- d) in relazione al debito subordinato, una spiegazione delle variazioni del suo/loro valore;
- e) per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 297, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato, la spiegazione di tutte le restrizioni ai fondi propri disponibili e l'impatto dei limiti sul capitale di livello 2 ammissibile, sul capitale di livello 3 e sul capitale di livello 1 limitato;

- f) i dettagli del principale meccanismo di assorbimento delle perdite utilizzato per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato, compreso il punto attivatore, e i suoi effetti;
- g) una spiegazione degli elementi chiave della riserva di riconciliazione;
- h) per ogni elemento dei fondi propri di base soggetti alle disposizioni transitorie:
 - i. il livello in cui ciascun elemento di base è stato classificato e relativa motivazione;
 - ii. la data del rimborso anticipato successivo e la regolarità di eventuali date di rimborso anticipato che ne conseguono, o il fatto che le date di rimborso anticipato sono previste solo dopo la fine del periodo transitorio;
- i) per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 297, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato, le informazioni sul tipo di disposizioni e sulla natura dell'elemento dei fondi propri di base che ciascun elemento dei fondi propri accessori diventerebbe al suo rimborso o soddisfacimento, compreso il livello, nonché la tempistica dell'approvazione dell'elemento da parte dell'autorità di vigilanza e, in caso di approvazione di un metodo, la relativa durata;
- j) se è stato utilizzato un metodo per stabilire l'importo di un elemento sostanziale dei fondi propri accessori, le imprese dovrebbero descrivere:
 - i. in che modo la valutazione fornita dal metodo è variata nel tempo;
 - ii. quali input alla metodologia hanno costituito i principali fattori per questo movimento;
 - iii. la misura in cui l'importo calcolato è influenzato dall'esperienza passata, compresi i risultati relativi alle chiamate precedenti.
- k) Per quanto riguarda gli elementi dedotti dai fondi propri:
 - i. l'eccedenza totale di attività rispetto alle passività nell'ambito dei fondi separati e portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, individuando l'importo al quale viene effettuato un aggiustamento per stabilire i fondi propri disponibili;
 - ii. la misura e le ragioni delle restrizioni, delle deduzioni o dei gravami significativi riguardanti i fondi propri.

Orientamento 13. Differenze tra la formula standard e i modelli interni utilizzati

1.27. Nella sezione "E.4 Differenze tra la formula standard e il modello interno utilizzato" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero descrivere, quando rendono pubbliche le principali differenze nelle metodologie e nelle ipotesi sottostanti utilizzate nella formula standard e nel modello interno, almeno quanto segue:

- a) la struttura del modello interno;
- b) le metodologie di aggregazione e gli effetti di diversificazione;
- c) i rischi non coperti dalla formula standard ma coperti dal modello interno.

Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo

A. Attività e risultati

Orientamento 14. Informazioni sull'ambito di applicazione del gruppo

1.28. Nella sezione "A.1 Attività" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero spiegare le differenze sostanziali tra il campo di applicazione del gruppo utilizzato per il bilancio consolidato e il campo di applicazione per i dati consolidati determinati conformemente all'articolo 335 del regolamento delegato.

E. Gestione del capitale

Orientamento 15. Informazioni sui fondi propri: gruppi

1.29. Nella sezione "E.1 Fondi propri" della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero indicare, in relazione ai fondi propri del gruppo, almeno le seguenti informazioni:

- a) gli elementi dei fondi propri emessi da un'impresa del gruppo diversa dall'impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista;
- b) laddove gli elementi sostanziali dei fondi propri siano emessi da un'impresa di riassicurazione di paesi terzi equivalente inclusa con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, se lo Stato membro autorizza l'uso di norme locali e il sistema a livelli locale di quegli elementi dei fondi propri, fra cui le informazioni sulla struttura a livelli, i criteri e i limiti;
- c) laddove gli elementi sostanziali dei fondi propri siano emessi da un'impresa che non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed è soggetta ai requisiti in materia di livelli diversi dai requisiti di solvibilità II, la fonte e la natura di tali requisiti in materia di livelli, così come la soglia dei fondi propri in ciascun livello;

- d) le modalità di calcolo dei fondi propri del gruppo al netto delle operazioni infragruppo, ivi comprese le operazioni infragruppo con entità di altri settori finanziari;
- e) la natura delle restrizioni alla trasferibilità e la fungibilità degli elementi dei fondi propri in imprese partecipate, se presenti.

Sezione II - Informazioni periodiche da fornire alle autorità di vigilanza

Attività e risultati

Orientamento 16. Attività

1.30. Nella sezione "A.1 Attività" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero includere, quando forniscono le informazioni riguardo alla loro attività, le informazioni concernenti:

- a) il numero degli equivalenti a tempo pieno;
- b) un elenco di tutte le imprese e succursali.

Orientamento 17. Risultati di sottoscrizioni

1.31. Nella sezione "A.2 Risultati di sottoscrizioni" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero includere, quando forniscono le informazioni riguardo alle tecniche di attenuazione del rischio riguardo alle attività di sottoscrizione, una descrizione concernente:

- a) l'impatto delle tecniche di attenuazione del rischio sui risultati di sottoscrizione;
- b) l'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio.

B. Sistema di governance

Orientamento 18. Struttura della governance

1.32. Nella sezione "B.1 Informazioni generali sul sistema di governance" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero spiegare:

- a) la struttura organizzativa interna, compresa una tabella dettagliata della struttura organizzativa e le posizioni dei titolari di funzioni fondamentali;
- b) in che modo la politica e le pratiche di remunerazione dell'impresa sono coerenti e promuovono una gestione sana ed efficace dei rischi e non incoraggiano l'assunzione di rischi eccessivi.

Orientamento 19. Sistema di gestione dei rischi

- 1.33. Nella sezione "B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero:
- a) spiegare in che modo sono documentati, monitorati e applicati le strategie, gli obiettivi, i processi e le procedure di segnalazione della gestione dei rischi dell'impresa per ogni categoria separata di rischio;
 - b) nei casi in cui abbia in essere un contratto di esternalizzazione che ha comportato la limitazione (ossia nessuna segnalazione) del rating esterno e dell'ECAI prescelta nei modelli di informativa quantitativa, spiegare le procedure messe in atto dall'impresa per sorvegliare e salvaguardare il rispetto dei requisiti del settore in questione e in che modo è garantito che tutte le informazioni pertinenti sottese al portafoglio di investimento siano prese in considerazione nella gestione dei rischi;
 - c) descrivere la natura e l'adeguatezza dei dati chiave utilizzati nei modelli interni e descrivere almeno il processo in atto per il controllo della qualità dei dati.

C. Profilo di rischio

Orientamento 20. Altri rischi sostanziali

- 1.34. Nella sezione "C.6 Altri rischi sostanziali" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero:
- a) spiegare in che modo viene garantito che l'utilizzo di derivati contribuisce alla riduzione dei rischi o favorisce una gestione efficiente del portafoglio;
 - b) includere i dettagli delle indennità rilevanti per le tecniche di attenuazione in ambito riassicurativo e finanziario e le future misure di gestione rilevanti per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e come questi hanno soddisfatto i criteri per la contabilizzazione;
 - c) qualora abbia selezionato "Altro" alla voce "C0140 - Tipo di modello di sottoscrizione" nel modello S.30.03 definito nella norma tecnica per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza, l'impresa dovrebbe fornire una spiegazione del modello di sottoscrizione applicato;
 - d) se appartenente a un gruppo, fornire informazioni qualitative e quantitative in materia di operazioni rilevanti all'interno del gruppo, comprese le informazioni concernenti:
 - i. l'ammontare delle operazioni;
 - ii. l'ammontare dei saldi in essere, se del caso;
 - iii. i termini e le condizioni pertinenti delle operazioni.

D. Valutazione a fini di solvibilità

Orientamento 21. Valutazione di altre attività

1.35. Nella sezione "D.1 Attività" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero spiegare in particolare:

- a) laddove le attività fiscali differite rilevanti siano contabilizzate, il modo in cui valutano la probabilità di redditi imponibili futuri, ove applicabile, e rilevano l'importo e gli orizzonti temporali previsti per l'annullamento delle differenze temporanee;
- b) laddove non abbiano potuto fornire un valore massimo su eventuali garanzie illimitate (in bilancio o fuori bilancio), il fatto che lo hanno segnalato nei modelli di informativa quantitativa S.03.03 quali definiti dalla norma tecnica di attuazione sui modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.

Orientamento 22. Riserve tecniche

1.36. Nella sezione "D.2 Riserve tecniche" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, escluse le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista, dovrebbero fornire informazioni sulle riserve tecniche fra cui:

- a) i dettagli delle relative metodologie attuariali e delle ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, fra cui i dettagli di eventuali semplificazioni utilizzate (compreso il calcolo dei futuri premi e il margine di rischio e la sua allocazione alle singole aree di attività), compresa una motivazione secondo cui il metodo scelto è proporzionato alla natura, portata e complessità dei rischi dell'impresa, tra cui le ragioni di eventuali modifiche sostanziali in ordine all'uso di tali metodi;
- b) una spiegazione dei limiti contrattuali applicati a ogni attività diversa nella valutazione delle riserve tecniche e i dettagli di tutti i contratti che includono rinnovi significativi all'interno dell'attività esistente;
- c) i dettagli delle opzioni e garanzie principali nel calcolo delle riserve tecniche e la rilevanza di ciascuna nonché il modo in cui evolvono;
- d) una panoramica delle modifiche sostanziali del livello delle riserve tecniche dall'ultimo periodo di riferimento, compresi i motivi alla base delle modifiche sostanziali, in particolare la logica delle modifiche sostanziali delle ipotesi;
- e) le modifiche sostanziali nei tassi di estinzione anticipata;
- f) i dettagli dei gruppi di rischi omogenei utilizzati per calcolare le riserve tecniche;

- g) eventuali raccomandazioni circa l'attuazione di miglioramenti nelle procedure interne in relazione ai dati considerati rilevanti;
- h) informazioni su eventuali carenze di dati significative e aggiustamenti;
- i) una descrizione delle riserve tecniche che sono state calcolate nel loro complesso;
- j) una descrizione del punto in cui è stato utilizzato lo scorporo per i contratti rilevanti;
- k) dettagli del generatore di scenari economici, fra cui una spiegazione di come è stata raggiunta la coerenza con il tasso esente da rischi e le ipotesi di volatilità scelte;
- l) una descrizione delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II. Se la riduzione a zero dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per volatilità comportasse il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, un'analisi delle misure che potrebbe applicare in tale situazione per ristabilire il livello dei fondi propri ammissibili che verta sul requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio per ripristinare la conformità del requisito patrimoniale di solvibilità;
- m) i dettagli del metodo utilizzato per il calcolo degli importi rilevanti recuperabili dai contratti di riassicurazione.

Orientamento 23. Voci fuori bilancio

1.37. Nella sezione "D.1. Attività" o "D.3 Altre passività" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero includere una descrizione di qualsiasi altra attività o passività fuori bilancio non riportata nel modello S.03.01 di cui alla norma tecnica di attuazione sui modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.

E. Gestione del capitale

Orientamento 24. Distribuzioni agli azionisti

1.38. Nella sezione "E.1 Fondi propri" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero fornire i dettagli dell'importo delle distribuzioni destinate agli azionisti.

Orientamento 25. Calcolo semplificato nella formula standard

1.39. Nella sezione "E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero spiegare, se rilevante, in che modo l'uso di un calcolo semplificato della formula standard del requisito patrimoniale di

solvibilità è giustificato dalla natura, portata e complessità dei rischi assunti dall'impresa.

Informativa periodica per l'autorità di vigilanza a livello di gruppo

B. Sistema di governance

Orientamento 26. Preparazione dei dati consolidati

1.40. Nella sezione "B.1 Informazioni generali sul sistema di governance" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza a livello di gruppo quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero fornire almeno le seguenti informazioni:

- a) in che modo i dati consolidati, aggregati o combinati del gruppo (a seconda del metodo utilizzato) sono stati preparati, così come i processi in atto per prepararli;
- b) le informazioni sulle basi, sui metodi e sulle ipotesi utilizzate a livello di gruppo per la valutazione ai fini della solvibilità delle attività e passività del gruppo diverse dalle riserve tecniche, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei contributi per raggruppare i dati provenienti da imprese di paesi terzi e imprese non regolamentate.

C. Profilo di rischio

Orientamento 27. Altre eventuali informazioni rilevanti sull'attività

1.41. Nella sezione "C.6 Altri rischi sostanziali" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza a livello di gruppo quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero fornire le informazioni sui termini e sulle condizioni delle operazioni infragruppo significative, comprese le informazioni concernenti:

- a) la logica commerciale alla base dell'operazione o della transazione;
- b) i rischi a carico e i rendimenti disponibili per ciascuna parte in causa nell'operazione o nella transazione;
- c) eventuali aspetti particolari dell'operazione o della transazione che sono (o possono diventare) svantaggiosi per una delle parti in causa;
- d) eventuali conflitti di interesse che potrebbero essere sorti nella negoziazione e nell'esecuzione dell'operazione o della transazione, e tutti i potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere in futuro;
- e) se la transazione è legata ad altre operazioni o transazioni in termini di tempi, funzione e pianificazione, dovrebbero essere comunicati l'effetto singolo di ogni operazione o transazione e l'impatto complessivo netto

delle operazioni e transazioni connesse su ogni parte in causa nell'operazione o nella transazione e sul gruppo;

- f) la misura in cui l'operazione o la transazione dipende da una liquidazione e le circostanze in cui può essere eseguita l'operazione o la transazione.

Orientamento 28. Profilo di rischio

1.42. Nella sezione "C.6 Atri rischi sostanziali" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza a livello di gruppo quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero fornire le informazioni quantitative e qualitative su eventuali concentrazioni di rischi significative a livello di gruppo, fra cui:

- a) una descrizione dei rischi;
- b) la probabilità che si palesino i rischi;
- c) le azioni di attenuazione, compresa la valutazione di uno scenario peggiore in caso di inadempimento dell'esposizione;
- d) un'analisi e una quantificazione delle concentrazioni di rischio lungo le linee di soggetti giuridici;
- e) la coerenza con il modello di business del gruppo, la propensione al rischio e la strategia, compreso il rispetto dei limiti fissati dal sistema di controllo interno e dai processi di gestione dei rischi del gruppo;
- f) se le perdite derivanti dalle concentrazioni di rischio influenzano la redditività complessiva del gruppo o la sua liquidità a breve termine;
- g) il rapporto, la correlazione e l'interazione tra i fattori di rischio in tutto il gruppo e un potenziale effetto di espansione da concentrazioni di rischio in una determinata area;
- h) informazioni quantitative circa la concentrazione di rischio e l'effetto sull'impresa e sul gruppo, e l'effetto dei contratti di riassicurazione;
- i) se l'elemento in questione è un'attività, una passività o una voce fuori bilancio.

D. Valutazione ai fini della solvibilità

Orientamento 29. Riserve tecniche

1.43. Nella sezione "D.2 Riserve tecniche" della relazione periodica per l'autorità di vigilanza quale definita nell'allegato XX del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero fornire informazioni sulle riserve tecniche fra cui:

- a) le informazioni su eventuali aggiustamenti rilevanti operati per la singola riserva tecnica, come per esempio l'eliminazione delle operazioni infragruppo, per il calcolo delle riserve tecniche del gruppo;

- b) se il gruppo applica le misure di garanzie a lungo termine o le misure transitorie, le informazioni sul modo in cui gli aggiustamenti a livello di gruppo influenzano le misure adottate a livello individuale;
- c) le informazioni su basi, metodi e ipotesi utilizzati per il calcolo del contributo delle riserve tecniche da imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi, quando sono applicate le norme della direttiva solvibilità II o altre norme di un regime equivalente laddove consentito.

Sezione III - Informazioni periodiche da fornire alle autorità di vigilanza a seguito di eventi predefiniti

Orientamento 30. Identificazione e punto attivatore ai fini della segnalazione di eventi predefiniti

1.44. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comunicare immediatamente per iscritto all'autorità di vigilanza qualora si verificano eventi che possano ragionevolmente comportare o abbiano già comportato cambiamenti sostanziali per l'attività o i risultati, il sistema di governance e il profilo di rischio nonché per la solvibilità e la condizione finanziaria di un'impresa o di un gruppo (di seguito "evento predefinito"). In caso di dubbio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero consultare le autorità di vigilanza per appurare se un dato evento sia suscettibile di essere classificato come evento predefinito.

Sezione IV - Processi di informativa al pubblico e informazioni da fornire alle autorità di vigilanza

Orientamento 31. Politica di informativa al pubblico

1.45. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero avere in atto una politica di informativa al pubblico che sia in linea con l'orientamento 7 degli orientamenti in materia di sistema di governance, e che includa inoltre quanto segue:

- a) l'identificazione delle persone/funzioni responsabili della preparazione e revisione delle informazioni rese pubbliche;
- b) i processi per il completamento degli obblighi informativi;
- c) i processi di revisione e approvazione da parte dell'OADV della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria;
- d) l'individuazione delle informazioni già di dominio pubblico che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione considera equivalenti in natura e portata agli obblighi informativi nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria;
- e) informazioni specifiche che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non intende rendere pubbliche nelle circostanze di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II;

- f) ulteriori informazioni che l'impresa ha deciso di pubblicare volontariamente ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II.

Orientamento 32. Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: non pubblicazione delle informazioni

- 1.46. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbero stipulare un obbligo contrattuale che le vincoli alla segretezza o riservatezza delle informazioni che devono essere rese pubbliche nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Orientamento 33. Formato dei modelli di informativa quantitativa

- 1.47. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione la modellazione del punto di dati come pubblicato dall'EIOPA⁴ nel comunicare le informazioni incluse nei modelli di informativa quantitativa.

Orientamento 34. Convalide

- 1.48. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che i dati presentati nei modelli di informativa quantitativa siano conformi alle regole sulle convalide pubblicate dall'EIOPA⁵.

Orientamenti 35. Informativa periodica per l'autorità di vigilanza: riferimenti ad altri documenti

- 1.49. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento nella relazione periodica per l'autorità di vigilanza ad altri documenti che sono oggetto di comunicazione alle rispettive autorità di vigilanza, questi dovrebbero recare direttamente le informazioni in questione evitando un rimando a un documento generale.
- 1.50. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbero utilizzare nella relazione periodica per l'autorità di vigilanza riferimenti ad altri documenti che non sono oggetto di comunicazione alle rispettive autorità di vigilanza.

Orientamento 36. Politica sulle informazioni da fornire alle autorità di vigilanza

- 1.51. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero avere in atto una politica sulle informazioni da fornire alle autorità di vigilanza che sia in linea con l'orientamento 7 degli orientamenti in materia di sistema di governance e che includa inoltre quanto segue:
- a) l'identificazione delle persone/funzioni responsabili della redazione e revisione di eventuali comunicazioni alle autorità di vigilanza;
 - b) la fissazione di procedure e tempistiche per il completamento dei vari obblighi di informativa, della revisione e dell'approvazione;

^{4 5} <https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format>

- c) la spiegazione dei processi e dei controlli per garantire l'affidabilità, la completezza e la coerenza dei dati forniti.

Orientamento 37. Approvazione delle informazioni trasmesse alle autorità di vigilanza

- 1.52. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che le informazioni transitorie, la relazione periodica per l'autorità di vigilanza e i modelli di informativa quantitativa annuale siano stati approvati dall'OADV prima di presentarli all'autorità di vigilanza interessata.
- 1.53. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che i modelli quantitativi trimestrali siano stati approvati dall'OADV o dalle persone che dirigono effettivamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, prima di presentarli all'autorità di vigilanza interessata.

Orientamento 38. Prima presentazione della relazione periodica per l'autorità di vigilanza

- 1.54. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero presentare l'informativa periodica per l'autorità di vigilanza per la prima volta in relazione alla chiusura del loro esercizio a partire dal 30 giugno 2016 ed entro il 1° gennaio 2017.

Orientamento 39. Informazioni transitorie

- 1.55. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero spiegare adeguatamente le principali differenze tra i dati riportati nella valutazione di apertura utilizzando la valutazione ai sensi della direttiva solvibilità II e quelli calcolati in base al regime di solvibilità precedentemente in atto di cui all'articolo 314 del regolamento delegato, in un formato leggibile elettronicamente.
- 1.56. Queste informazioni descrittive dovrebbero seguire la struttura delle principali classi di attività e passività definite per il bilancio secondo la direttiva solvibilità II, come specificato nella norma tecnica sui modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.57. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.58. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.59. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.60. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

- 1.61. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.